

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni concernente la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino

del 20 marzo 2009

Visto l'articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004¹ che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Questa Convenzione disciplina in particolare:

- a. la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d'applicazione dell'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS) e dell'Accordo del 26 ottobre 2004³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
- b. la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'Unione europea (UE);
- c. l'elaborazione di posizioni comuni della delegazione svizzera nei comitati misti;
- d. i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell'applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell'UE secondo l'articolo 7 AAS e l'articolo 4 AAD, che sono notificati dall'UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

RS 362.1

¹ **RS 362**

² **RS 0.360.268.1**

³ **RS 0.142.392.68**

Art. 2 Collaborazione

¹ La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati dall'acquis di Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all'applicazione e alla trasposizione dell'acquis di Schengen e Dublino.

² La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti in modo tempestivo ed efficace gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall'AAS⁴ e dall'AAD⁵.

³ Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d'applicazione dell'AAS e dell'AAD.

⁴ Si informano riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

Sezione 2: Garanzia dell'informazione, del coordinamento e della cooperazione

Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Art. 4 Trasmissione delle informazioni

¹ Di norma, la Confederazione e i Cantoni s'informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

² La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall'UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

³ Gestisce un portale elettronico che garantisce a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Art. 5 Coordinamento

¹ Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarsi per il tramite degli uffici di contatto.

² Coordinano la trasposizione di atti e provvedimenti nei campi d'applicazione dell'AAS⁶ e dell'AAD⁷, in particolare sotto il profilo temporale.

⁴ RS 0.360.268.1

⁵ RS 0.142.392.68

⁶ RS 0.360.268.1

⁷ RS 0.142.392.68

Sezione 3: Sviluppo, trasposizione e applicazione dell'acquis di Schengen e Dublino

Art. 6 Partecipazione dei Cantoni ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE

¹ I Cantoni partecipano all'elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

² Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE.

³ Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

⁴ Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell'UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Art. 7 Notifica

La Confederazione trasmette immediatamente all'ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell'ambito dell'acquis di Schengen e Dublino.

Art. 8 Procedura d'adozione

¹ La Confederazione decide riguardo all'adozione di nuovi atti e provvedimenti dell'UE, come anche ai termini necessari.

² Se i Cantoni concludono che l'adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell'UE riguarda le loro competenze o i loro interessi essenziali, il loro parere riveste particolare importanza secondo l'articolo 5 capoverso 1.

Art. 9 Trasposizione

¹ La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

² Si informano precocemente riguardo alle misure prese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.

Sezione 4: Rapporto e assunzione dei costi

Art. 10 Rapporto

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto secondo l'articolo 9 capoverso 1 AAS⁸ e l'articolo 6 capoverso 1 AAD⁹ sull'interpretazione e l'applicazione dell'acquis di Schengen e Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Art. 11 Assunzione dei costi

¹ La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino, come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell'UE.

² I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione del portale Schengen di cui all'articolo 4 capoverso 3.

Sezione 5: Risoluzione dei conflitti

Art. 12

¹ Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

² Le divergenze d'interpretazione concernenti la trasposizione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen e Dublino devono essere appianate mediante negoziati.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Denuncia

¹ La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

² La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

⁸ RS 0.360.268.1

⁹ RS 0.142.392.68

Art. 14 Entrata in vigore

¹ La presente Convenzione esige l'approvazione di tutti i Cantoni.

² La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

³ Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione dopo aver udito la CdC.¹⁰

20 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

In nome dei Cantoni:

Il presidente della CdC, Lorenz Bösch

¹⁰ La data dell'entrata in vigore di questa Convenzione è il 1° aprile 2009 (DCF del 13 marzo 2009).

